

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER ASD E SSD DAL 1° GENNAIO 2019

L'articolo 1, comma 646 della Legge di Bilancio 2019, (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 1 gennaio 2019), ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B del DPR n. 642/72 estendendo alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni l'esenzione da bollo fino all'anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Pertanto dal primo gennaio 2019 saranno **esenti da bollo** "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni **poste in essere o richiesti** dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciuti dal CONI".

Nella definizione di certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e così via "richieste" dagli enti sopra citati, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1 agosto 2018 ebbe a chiarire che rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, *richiesti* a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione, e da ultimo, dal 1 gennaio 2019, anche dalle asd ed SSD in quanto si tratta "*evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi*".